

Spett.le

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**

Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

e-mail: mercati-retail@arera.it

**Prot. n. 0008353/19 del 5 novembre 2019**

### **Osservazioni al documento di consultazione 397/2019/R/EEL**

#### **SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI E PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17**

#### **Prima ricognizione per l'acquisizione di elementi informativi utili alla definizione del servizio**

\*\*\*

### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Con il presente documento il Gruppo Acea ("Acea") intende rappresentare le proprie osservazioni in merito ai contenuti del documento di consultazione 397/2019/R/eel ("DCO"), con il quale l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ("Autorità" o "ARERA") ha proposto i propri orientamenti in merito alla regolazione del servizio di salvaguardia in attuazione dell'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza).

In linea generale si osserva con favore che l'Autorità abbia, fin da subito, a valle dell'entrata in vigore della richiamata legge concorrenza, posto in essere tutte le attività richieste e necessarie al fine di portare a termine nei tempi previsti il processo di superamento dei regimi di tutela di prezzo disegnato dal legislatore.

In tale contesto si inserisce anche il presente documento che si pone il doveroso obiettivo di disegnare l'ultimo tassello mancante, in capo all'Autorità, per completare la disciplina del nuovo quadro normativo vigente a partire da luglio 2020.

Viceversa, come opportunamente rilevato nel medesimo DCO, risulta ad oggi ancora assente quello che la stessa Autorità definisce come lo “snodo decisionale fondamentale” verso il definitivo superamento dei regimi di tutela di prezzo, ossia il decreto ministeriale disciplinante le modalità di transizione del cliente al mercato libero.

E’ nell’apprezzabile tentativo di colmare tale vuoto normativo che l’Autorità si fa promotrice di una particolare interpretazione dell’ambito di applicazione soggettiva del servizio di salvaguardia, che, tuttavia, ad avviso della scrivente, si allontana in maniera considerevole dalla *ratio* stessa della legge concorrenza.

Difatti, dal tenore letterale della norma emerge che il regime di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 60, della legge concorrenza riguarda soltanto i soggetti che dal 1° luglio 2020 si trovano “senza fornitore”. Preme ricordare che nel corso dei lavori preparatori è stato eliminato il periodo in base al quale la salvaguardia si sarebbe dovuta applicare, oltre che ai clienti senza fornitore, anche ai clienti e alle imprese che non avevano scelto il proprio fornitore.

Da tale eliminazione si ricava che, a differenza dei clienti che per indisponibilità del proprio fornitore si trovano “senza fornitore”, e per i quali è prevista appunto la salvaguardia, i clienti che, invece, hanno un fornitore attivo sul mercato tutelato ma semplicemente al 1° luglio 2020 non hanno effettuato alcuna scelta, continueranno ad avere un contratto di somministrazione di energia elettrica con il medesimo fornitore, senza tuttavia beneficiare della tutela del prezzo regolato. Le nuove condizioni di prezzo applicabili potrebbero essere comunicate ai clienti analogamente a quanto avvenne nel 2013 nel settore gas in occasione della eliminazione, con decreto legge 69/13, dei clienti non domestici dal perimetro degli aventi diritto al prezzo regolato, ferma restando la necessaria introduzione, anche nel settore elettrico, di adeguati tetti antitrust rispetto al numero massimo di clienti che possono essere riforniti dal medesimo operatore sul territorio nazionale.

Ne deriva pertanto che la *ratio* della legge concorrenza è, a ben vedere, quella di eliminare il regime di “maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2020, ossia abrogare da tale data, la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell’energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli clienti non domestici, e non anche il relativo rapporto contrattuale.

A sostegno della permanenza in vita del rapporto contrattuale, la stessa ARERA nella sezione dedicata al superamento della tutela di prezzo sul proprio sito internet.

*riconosce che “dal 1° luglio 2020 [...] La continuità della fornitura sarà comunque garantita ai clienti di piccola dimensione che non avranno ancora un contratto nel mercato libero, in modo che non subiscano alcuna interruzione durante il periodo necessario a trovare una nuova offerta. Questi clienti, dopo aver scelto tra le diverse offerte disponibili quella più adatta alle proprie esigenze, stipuleranno un nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore a inoltrare la richiesta di risoluzione del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente”.<sup>1</sup>*

Fermo tutto quanto sopra, si accoglie in ogni caso con favore la prospettata implementazione graduale del servizio di salvaguardia che dia precedenza temporale ai clienti non domestici. Si ritiene, difatti, ragionevole che una siffatta implementazione per fasi progressive - ad esempio a distanza annuale - consenta, alla stregua di un progetto pilota, di strutturare in maniera più solida la gestione delle eventuali criticità che dovessero emergere nella prima fase di attuazione, evitando un potenziale effetto moltiplicativo delle stesse, a danno del sistema nel suo complesso.

Preme da ultimo sottolineare che, ove perseguita, la strada interpretativa delineata nel DCO dovrebbe necessariamente essere accompagnata da una compiuta disciplina della gestione dei crediti dei clienti uscenti nonché del meccanismo di copertura dei così detti stranded costs degli attuali esercenti il servizio di maggior tutela, ossia dei costi, tendenzialmente aventi natura fissa, indipendenti dalla dimensione della propria customer base e che permarrebbero in capo al fornitore anche in caso di azzeramento o significativa riduzione della propria customer base; in tale scenario interpretativo i suddetti costi assumerebbero un ruolo certamente non trascurabile, che necessiterebbe di un'attenta gestione.

Come noto, difatti, al servizio di maggior tutela si applica il principio della garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e, correlativamente, dell'integrale recupero dei costi efficienti sostenuti per lo svolgimento dell'attività soggetta a tariffa, principio cardine nella regolazione tariffaria dei servizi pubblici. Tale principio, da tempo applicato in sede giurisprudenziale, trova il suo fondamento normativo in svariate disposizioni di legge, a cominciare da quelle dettate dalla legge istitutiva dell'Autorità ed è stato in più occasioni riconosciuto dalla stessa Autorità laddove nei suoi

---

<sup>1</sup> fonte sito ARERA <https://www.arera.it/it/consumatori/finetutela.htm>

provvedimenti tariffari ha affermato che essi mirano a garantire la copertura dei costi efficienti dei gestori così da assicurare il relativo equilibrio dei conti.

Da ultimo occorre rilevare che, analogamente a quanto avverrà nel settore elettrico, a partire dal 1° luglio 2020, in assenza di ulteriori interventi legislativi, verrà meno anche la disciplina transitoria di definizione dei prezzi di riferimento per le forniture domestiche nel settore del gas; in merito a tale tema non è emersa, ad oggi, alcuna particolare riflessione a livello istituzionale; ci si domanda pertanto quando si inizierà a discutere circa le modalità di gestione della continuità di fornitura dei suddetti clienti, auspicando un trattamento non discriminatorio rispetto al correlato mercato elettrico.

## **OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE**

***Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alle condizioni di accesso al servizio? Se no, per quali motivi?***

***Q2. Si condivide l'orientamento secondo cui non sia possibile richiedere l'attivazione del servizio da parte di clienti finali titolari di un contratto a condizioni di libero mercato? Se no per quali motivi? Quali specifiche criticità si rinvencono in proposito?***

Coerentemente con quanto già rappresentato nell'ambito delle osservazioni di carattere generale in merito alla funzione di servizio di ultima istanza che andrebbe a ricoprire il servizio di salvaguardia c.d. per i piccoli clienti, si ritiene che non debba essere consentito l'accesso a tale servizio nel caso di voltura, ovvero di attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato.

Tale proposta è, inoltre, perfettamente in linea con la previsione secondo la quale i clienti finali non avranno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio in questione con riferimento ai punti di prelievo nella loro titolarità riforniti nell'ambito di un'offerta di libero mercato.

Al fine di stimolare ulteriormente l'uscita dei clienti dal servizio di salvaguardia (in caso di clienti non domestici) ovvero di maggior tutela (in caso di temporaneo mantenimento dello stesso per i domestici) si suggerisce, inoltre, di valutare l'introduzione dell'obbligo,

per i clienti serviti nell'ambito dei richiamati servizi, di passare al mercato libero per poter effettuare una qualunque operazione contrattuale (es. aumento di potenza, variazione da residente a non residente ecc.).

Si consideri, da ultimo, la necessità di regolare le situazioni legate ai prelievi fraudolenti, i cui soggetti si ritroverebbero "senza fornitore", sia nel periodo transitorio di contemporanea presenza dei mercati tutelato e di salvaguardia che nel periodo successivo alla chiusura del mercato tutelato, anche considerando l'eventualità di ricostruzioni di consumi afferenti periodi antecedenti all'applicazione della nuova normativa.

***Q3. Si concorda con l'implementazione del modello 1? Per quali motivi?***

***Q4. Si ritiene preferibile l'implementazione del modello 1bis? Per quali motivi?***

***Q5. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione dei modelli 1 e/o 1bis? Indicare distintamente per ciascun modello tali elementi.***

***Q6. Si concorda con l'implementazione del modello 2? Per quali motivi?***

***Q7. Si rinvencono elementi di criticità nell'implementazione del modello 2? Per quali motivi?***

Si ritiene preferibile implementare sin da subito il modello 2, che risulta difatti, e come riconosce codesta Autorità al punto 3.33 del DCO, il modello più aderente alla lettera della legge concorrenza, oltre che pienamente in linea con gli obiettivi di liberalizzazione insiti nella *ratio* della normativa stessa.

D'altro canto non si ravvisano criticità nella presenza di un asserito rischio credito degli esercenti a cui sarebbe esposto il sistema elettrico, in ragione del fatto che, da un lato tale rischio non rappresenta una novità, essendo analogo a quello già oggi presente sul mercato libero, dall'altro lato, nel contesto di cui si tratta, il paventato rischio credito verrà già opportunamente mitigato nell'ambito delle procedure concorsuali; si auspica, infatti, che le citate procedure siano strutturate in maniera tale da garantire un'attenta selezione degli operatori aggiudicatari che risultino solidi e già capaci di svolgere autonomamente e in maniera professionale tutte le prestazioni strumentali all'erogazione della fornitura.

Si condivide quanto esposto dall'Autorità in merito ai necessari adeguamenti normativi alla regolazione sul Settlement alla chiusura del regime di maggior tutela, in particolare per l'attribuzione delle partite energetiche ed economiche sul tema delle perdite di rete e al superamento del ruolo dell'Acquirente Unico in qualità di "utente del dispacciamento residuale".

Si consideri da ultimo che, attesa la partenza della prima fase di liberalizzazione limitata ai soli clienti non domestici e, a maggior ragione, ove si sposi l'interpretazione esposta nelle osservazioni di carattere genere del presente documento, verrebbe meno anche la preoccupazione relativa all'eccessivo allungamento dei tempi di implementazione, alla luce delle suddette modifiche alla regolazione sul settlement necessarie in questa prima fase che avrebbero un impatto sicuramente più contenuto trattandosi per la maggior parte di clienti assoggettati a trattamento orario.

Nella denegata ipotesi in cui si optasse per il modello 1, preme rilevare sin da subito che l'implementazione dello scenario 1bis sia assolutamente da scongiurare. Si condividono in tal senso le osservazioni di codesta Autorità circa la perdita della propria autonomia finanziaria e l'eccessiva complessità e farraginosità a cui darebbe vita l'implementazione di un simile modello, ribadendo a tale scopo, che il rischio credito deve trovare il proprio argine nella fase di selezione degli esercenti aggiudicatari del servizio.

***Q8. Quale tra le soluzioni prospettate è preferibile e per quali ragioni?***

***Q9. Si ritiene vi siano altre soluzioni che possano essere implementate in caso di indisponibilità dell'esercente il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Quali e per quali motivi?***

Si condivide l'esigenza manifestata dall'Autorità di prevedere un servizio universale a tutela della tenuta stessa del sistema elettrico nel suo complesso. Si ritiene a tal proposito che non siano praticabili le soluzioni a) e b), per le criticità enunciate dalla stessa Autorità, bensì, a tendere, la soluzione migliore consista nell'individuare fornitori dedicati attraverso l'indizione di gare *ad hoc*, trattandosi di un servizio caratterizzato da un bacino di utenza ed uno scopo differenti, seppur a carattere sussidiario, rispetto al servizio di salvaguardia di cui si tratta.

Nelle more dell'espletamento di tali procedure concorsuali ed esclusivamente nello scenario che vede il permanere in vita, ancorché temporaneo, del servizio di maggior tutela, si ritiene che il servizio universale possa essere svolto dall'attuale esercente la maggior tutela territorialmente competente, ferma restando la necessaria introduzione di appositi meccanismi compensativi idonei a garantire la piena remunerazione del servizio stesso, il che non può chiaramente avvenire né tramite gli attuali meccanismi remunerativi degli esercenti la maggior tutela, né applicando il prezzo di assegnazione di gara offerto dall'esercente la salvaguardia divenuto indisponibile.

***Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere una struttura di prezzo per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti analoga a quella della maggior tutela? Se no per quali motivi?***

***Q11. Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale? Se no per quali motivi?***

***Q12. Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito al mantenimento di una metodologia di determinazione ex-ante dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento con riferimento ai clienti domestici - opzione (a) - ed ex post con riferimento alle piccole imprese - opzione (b)? Se no per quali motivi?***

***Q13. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (a)?***

***Q14. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (b)?***

***Q15. Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche per l'implementazione rispettivamente delle opzioni di intervento (a) e (b).***

***Q16. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione? Se no per quali motivi?***

***Q17. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'applicazione della componente a del corrispettivo di commercializzazione dopo un anno ai clienti domestici e 6 mesi alle piccole imprese nel caso di prezzi offerti in sede di gara superiori a quelli applicati al cliente? Se no per quali motivi?***

**Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di applicare valori crescenti della componente  $\alpha$  in funzione del tempo di permanenza nel servizio? Se no per quali motivi.**

**Q19. Quali strumenti, diversi dal segnale di prezzo, si ritiene possano incentivare il cliente finale a passare al libero mercato? Per quali motivi?**

**Q20. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di remunerazione degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?**

**Q21. Si condivide la proposta di dimensionare gli importi a restituzione degli esercenti in funzione degli insoluti di questi ultimi? Se no per quali motivi?**

**Q22. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alla predetta proposta?**

Si ritiene, in via preliminare, che la natura e lo scopo del servizio di salvaguardia debbano guidare il disegno della struttura delle condizioni economiche del servizio medesimo, un servizio di ultima istanza volto esclusivamente a garantire la continuità della fornitura "a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero", come letteralmente indicato dalla legge concorrenza.

Partendo da questo assunto, è opportuno che le condizioni economiche da applicare ai clienti del servizio in questione riflettano un prezzo che appaia stimolante verso una tempestiva uscita dal servizio medesimo, e non un prezzo che possa generare un potenziale effetto contrario, sulla falsariga di quanto avviene oggi sulla maggior tutela. Per tali ordini di ragioni si condivide la proposta dell'Autorità di prevedere l'applicazione di una componente alfa con un valore crescente nel tempo in funzione della permanenza dei clienti all'interno del servizio di salvaguardia; sarebbe, tuttavia, auspicabile che tale componente abbia segno esclusivamente positivo e che venga applicata sin dal momento dell'attivazione del servizio. Si ritiene, infatti, essenziale che sia data immediata evidenza ai clienti circa il corretto segnale di prezzo del servizio di fornitura in cui si trovano, oltre al fatto che, preme segnalare, non risulta chiaro come verrebbe garantito il gettito finalizzato alla copertura della differenza positiva tra prezzo offerto in sede di gara e prezzo applicato ai clienti, nell'ipotesi in cui tutti i clienti effettuassero lo switching prima dell'inizio dell'applicazione della componente alfa. Inoltre si ritiene che l'esigenza di rendere consapevoli i clienti circa la nuova struttura di prezzo possa (e debba) essere pienamente realizzata tramite un efficace sistema di comunicazioni, a cadenza regolare che, si auspica, accompagni sia fase di attivazione che l'eventuale

successiva permanenza nel servizio di salvaguardia, piuttosto che tramite un'applicazione differita del corretto segnale di prezzo che sortirebbe unicamente l'effetto opposto di rinviare l'acquisizione della citata consapevolezza.

Si rappresenta che l'applicazione di una componente alfa esclusivamente positiva, comportando in fase di formulazione del prezzo di gara l'apposizione di un floor al valore della PCV, richiederà – nell'ambito del processo consultivo circa la formulazione delle offerte economiche in sede di gara –, a maggior ragione, l'adeguata individuazione di criteri di aggiudicazione aggiuntivi nell'ipotesi in cui si verifichi una pluralità di offerte al medesimo valore.

Si rileva, inoltre, che le considerazioni effettuate risultano valide a maggior ragione con riferimento al perimetro di prima applicazione proposto da ARERA riguardante la quota parte della clientela tutelata più attiva nel mercato e maggiormente capacitata.

Preme, altresì, sottolineare che il mantenimento di un unico prezzo a livello nazionale si ritiene una scelta ragionevole sia al fine di garantire lo stesso trattamento economico per tutti i clienti sia nell'ottica di evitare che si generino logiche potenzialmente distorsive della concorrenza tra operatori.

In coerenza con la preferenza manifestata per il modello 2 si condivide, infine, la metodologia di determinazione del prezzo *ex post*.

Relativamente al meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili se ne accoglie con favore la proposta di introduzione avanzata da ARERA, in ragione dell'evidenziata analogia con gli altri servizi di ultima istanza già esistenti.

***Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle clausole contrattuali applicabili ai clienti finali? Se no per quali motivi?***

***Q24. Si ritiene che il contenuto degli obblighi informativi verso il cliente finale sia correttamente definito? Se no per quali motivi?***

***Q25. Si ritiene che vi siano altri obblighi informativi che debbano essere posti in capo agli esercenti? Se sì, quali?***

***Q26. Si concorda con il prospettato obbligo in capo agli esercenti di consegnare al cliente un prospetto di confronto tra la spesa del servizio di***

***salvaguardia dei piccoli clienti e quella dell'offerta di mercato libero proposta? Se no per quali motivi?***

***Q27. Si ritiene vi siano altre misure adottabili per assicurare un passaggio consapevole del cliente finale al mercato libero? Quali?***

Alla luce delle considerazioni effettuate, si ritiene più coerente con la funzione del servizio di salvaguardia, non prevedere, nel caso di sottoscrizione di un'offerta sul mercato libero con il medesimo esercente la salvaguardia, un obbligo di predisposizione di un prospetto di confronto con la spesa che il cliente sosterebbe su base annuale nel servizio di salvaguardia. Si consideri, inoltre, che il perimetro di clienti inizialmente impattati non è ad oggi soggetto all'obbligo di presentazione delle analoghe schede di confrontabilità.

***Q28. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Si ritiene***

***debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?***

***Q29. Si condividono i requisiti gestionali prospettati? Si ritiene debbano essere***

***introdotti ulteriori requisiti a riguardo?***

***Q30. Si condividono i requisiti operativi prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?***

***Q31. Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti negli ultimi 12 mesi pari ad almeno 50.000 quale condizione di partecipazione alle procedure concorsuali? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000? Per quali motivi?***

***Q32. Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?***

***Q33. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte dell'esercente? Se no per quali motivi?***

**Q34. Quali informazioni si ritiene debbano essere messe a disposizione dei partecipanti alle gare ai fini della formulazione delle offerte e con quale granularità? Per quali motivi?**

**Q35. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione di un numero minimo di punti di prelievo per esercente compreso tra 500.000 e 1.000.000? Se no per quali motivi?**

**Q36. Indicare, in particolare, gli interventi e le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative al fine di servire la predetta soglia minima di clienti finali.**

**Q37. In alternativa quale dovrebbe essere il numero minimo di punti di prelievo da assegnare per esercente? Per quali motivi? Indicare, in particolare, i criteri che si ritiene debbano essere seguiti nella definizione della composizione delle aree di assegnazione del servizio.**

**Q38. Quali misure si ritiene debbano essere implementate per garantire esiti concorrenziali delle procedure concorsuali? Per quali motivi?**

**Q39. In particolare, indicare quali sono gli elementi che l'Autorità dovrà tenere in prioritaria considerazione per definire le aree territoriali (es. molteplici cluster omogenei ad esempio per tasso di morosità della clientela, contiguità geografica, ecc.)**

**Q40. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure concorsuali, quale orizzonte temporale dovrebbe intercorrere tra la fase di assegnazione del servizio e quella di attivazione del servizio stesso? Per quali motivi?**

**Q41. Chi si ritiene essere un soggetto idoneo alla gestione delle procedure concorsuali?**

Come già evidenziato più volte nell'ambito del presente documento, la corretta individuazione dei requisiti di solidità - sia dal punto di vista economico-finanziario che organizzativo - che dovranno possedere le imprese di vendita per essere ammesse a partecipare alle gare per il servizio di salvaguardia riveste una funzione di importanza fondamentale soprattutto al fine di arginare il paventato rischio credito verso il sistema. Difatti, trattandosi di individuare i soggetti idonei alla gestione di un servizio pubblico di ultima istanza con una funzione determinata e caratterizzato anche dalla presenza di una clientela di non sempre facile gestione (ricadono in tale servizio, difatti, i clienti

morosi disalimentabili per i quali non è stato possibile procedere alla sospensione del punto) e non di individuare i requisiti base per regolare l'accesso al mercato di per sé, si ritiene opportuno che le condizioni per la partecipazione alle gare siano particolarmente stringenti.

Si condividono pertanto, in linea generale, i requisiti proposti nel DCO suggerendo, tuttavia, di innalzare, al fine di aumentare l'affidamento dei terzi, il valore minimo del capitale sociale richiesto, ritenendo congruo, ai fini richiamati, un valore assimilabile a 10 milioni di euro, nonché di limitare il novero delle forme societarie ritenute adeguate alle sole S.p.A. Tale forma societaria, infatti, rispetto agli altri tipi societari, presenta una più rigorosa e vincolante disciplina a livello di normativa primaria in materia di "governance", laddove, ad esempio, è previsto l'obbligo di nomina di un organo di controllo collegiale (Collegio sindacale) in luogo della nomina, non sempre obbligatoria, di un Sindaco unico nelle S.r.l. anche di grandi dimensioni.

Si suggerisce, inoltre, che l'assenza, nei precedenti due anni, di risoluzioni per inadempimento con riferimento ai contratti di dispacciamento e trasporto potrebbe costituire un ulteriore elemento utile a corroborare il requisito di solidità degli operatori ammessi.

Ad avviso della scrivente il numero minimo di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela riforniti, in qualità di controparte commerciale, negli ultimi 12 mesi precedenti l'istanza, non dovrebbe essere inferiore a 100.000, alla luce delle considerazioni effettuate in premessa con particolare riferimento alla necessaria adeguatezza organizzativa e gestionale che gli operatori ammessi devono possedere.

A corollario delle osservazioni finora esposte, si ritiene che debba essere necessariamente introdotto un principio di coerenza tra il numero di punti di prelievo mediamente serviti nella fase antecedente la presentazione dell'istanza e la dimensione della customer base risultante all'esito delle procedure concorsuali; si ritiene difatti che nessun operatore dovrebbe risultare fornitore di un numero di punti tale per cui la sua customer base di utenze elettriche possa assumere una dimensione maggiore del doppio di quella posseduta anteriormente all'esito di gara.

A tale principio si lega altresì l'individuazione della dimensione dei lotti di assegnazione che, ad avviso della scrivente, dovranno essere definiti in misura tale da evitare, da un lato, un'eccessiva parcellizzazione - non funzionale, tra l'altro, a garantire l'efficienza

del sistema in termini di controllo e monitoraggio della tenuta dello stesso - dall'altro di limitare drasticamente il numero di assegnatari del servizio. Con riferimento alla prima fase, che vede il coinvolgimento dei soli clienti non domestici, si ritiene, pertanto, che possano essere definiti lotti di dimensioni non inferiori a 200.000 punti, mentre si suggerisce sin da ora una dimensione maggiore (minimo 500.000 punti) per la successiva fase dedicata alla clientela domestica.

Con riferimento alla definizione delle aree territoriali, e sempre nell'ottica di perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio, appare maggiormente vantaggioso utilizzare un criterio di contiguità territoriale con aggregazioni minime individuate a livello regionale; si tratta difatti di un assetto già attualmente funzionante per il servizio di salvaguardia grandi clienti, oltre che pienamente coerente con la lettera della legge concorrenza la quale statuisce, per l'appunto, che le procedure concorsuali vengano organizzate per aree territoriali.

Ferma restando la riserva di effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito della successiva consultazione avente ad oggetto la disciplina delle procedure concorsuali, preme sin da subito segnalare le informazioni che si ritiene debbano essere messe a disposizione dei partecipanti alle gare, con particolare riferimento a: consumi (distinti per mese/fascia o orari ove disponibili) e per tipologia di cliente (domestici e non), tipologia residente e non per i domestici e opzione tariffaria del trasporto (da BTA1 fino a BTA6) per i clienti business, distribuzione territoriale per province, stato dei punti (sospesi o oggetto di richiesta di sospensione), richieste di CMOR, percentuale di punti con domiciliazione bancaria, tipologie di canali di incasso e relativi valori in euro, percentuale di utenze con bolletta web, livello di unpaid a 12 e 24 mesi (con separata evidenza tra clienti disalimentabili e non e tra domestici e non), percentuale di punti non disalimentabili e percentuale di punti non telegestiti.

***Q42. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni? Se no per quali motivi?***

***Q43. In alternativa quale dovrebbe la durata del periodo di assegnazione del servizio? Per quali motivi?***

***Q44. Si condivide l'ipotesi di tracciare un percorso di implementazione graduale che veda dapprima l'implementazione del servizio per le piccole imprese e successivamente anche per i clienti domestici? Se no per quali motivi?***

***Q45. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio destinato rispettivamente alle piccole imprese e ai clienti domestici? Per quali motivi?***

***Q46. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare alle procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.***

***Q47. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'attivazione del servizio rispettivamente per le piccole imprese e per i clienti domestici? Per quali motivi?***

Ove venisse perseguita la strada interpretativa delineata nel DCO in merito al perimetro di clienti ricadenti nel servizio di salvaguardia a seguito del venir meno del regime di tutela dei prezzi, si ritiene opportuno rilevare come l'arco temporale di tre anni ritenuto dall'ARERA congruo per la copertura dei costi di erogazione del servizio non sarebbe sufficiente laddove le società assegnatarie non ricorressero ad una massiva esternalizzazione delle attività con lo scopo di ottenere la struttura dei costi su un assetto avente natura essenzialmente variabile.

\*\*\*

Si auspica la cortese disponibilità di codesta Direzione ad incontrare la Scrivente al fine di poter avviare un utile confronto su quanto rappresentato all'interno del presente documento che possa supportare la medesima nella migliore individuazione della disciplina regolatoria di cui si tratta.

  
Emanuela Cartoni

(Resp.le Funzione Regulatory)